

STATUTO dell'Associazione "Tutori in Rete"



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita l'Associazione di secondo livello Tutori in Rete ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche. L'associazione ha sede legale nel Comune di Lucca; l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Ha durata illimitata.

L'associazione è costituita secondo le disposizioni di cui al Capo I, Titolo V del Codice del Terzo settore («Delle organizzazioni di volontariato»). In esito all'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico degli Enti di Terzo settore, la denominazione sociale dovrà contenere l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" ovvero l'acronimo "OdV".

ART. 2 – Attività di interesse generale

Tutori in Rete è un'associazione apolitica, apartitica e non confessionale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e dei volontari ad essi aderenti:

1. ai fini di quanto previsto all'art. 55 CTS («Coinvolgimento degli Enti di Terzo settore»), interventi e servizi sociali (lett. a) del citato art. 5) e prestazioni socio-sanitarie (lett. c);
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lett. i);
3. servizi strumentali ad enti del Terzo settore (lett. m);
4. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, con particolare riferimento ai Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) e ai giovani (lett. r);
5. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett. w).

A norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 3 – Obiettivi, finalità, operatività

Tutori in Rete identifica la propria ragione d'essere nell'istituto della tutela volontaria introdotta dalla Legge n. 47 del 7 aprile 2017 (cd. "Legge Zampa") e persegue l'obiettivo di darne piena attuazione e implementazione, al fine di contribuire alla migliore realizzazione di un modello di accoglienza e integrazione per i minori stranieri non accompagnati ed i giovani migranti.

L'Associazione aspira a rappresentare la casa comune delle associazioni e dei gruppi informali di tutori volontari di MSNA d'Italia, per esprimere una voce unitaria e rappresentativa nella tutela dei loro diritti e nelle questioni di interesse del sistema di accoglienza e integrazione. Nell'ambito delle proprie finalità e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione opera:

- esercitando la funzione di advocacy e di stimolo di efficaci politiche di accoglienza e integrazione;
- partecipando, in rappresentanza dei propri associati, ai tavoli istituzionali e più in generale a tutte le occasioni di relazione con le Istituzioni e i soggetti nazionali e sovranazionali coinvolti nell'accoglienza dei minori e dei giovani migranti;
- realizzando progetti e azioni utili al perseguimento dei propri scopi, anche in collaborazione con i propri soci e con altri partner;
- assicurando un'azione permanente di sensibilizzazione e comunicazione, anche sviluppando campagne e mantenendo strumenti e canali di comunicazione come il sito ed i profili istituzionali;
- estendendo, supportando e rinforzando la rete territoriale dei soci, anche favorendo processi di aggregazione e creazione di associazioni e coordinamenti territoriali laddove non presenti;
- esercitando le funzioni e ponendo in essere le azioni demandate dai propri soci.

Tra le azioni che l'Associazione potrà sviluppare si citano: l'estensione e la definizione in norma delle buone pratiche definite a livello territoriale; rapportarsi con l'autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza; la promozione di una uniforme applicazione territoriale della disciplina normativa; la tutela anche giudiziale dei diritti che formano l'oggetto del presente statuto; l'offerta di servizi quali comunicazione, consulenza, formazione negli ambiti di interesse; l'attività di promozione della figura del tutore.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top, a smaller one below it, and the letters 'lp' and 'Cb' at the bottom.

Art. 4 – Rapporti con i Soci

L'Associazione opera nel rispetto delle specificità e dell'autonomia di ogni suo membro, come raccordo e rappresentanza dei soci, secondo i principi di leale collaborazione, correttezza e sussidiarietà. Agisce nell'interesse della generalità dei soci, sviluppando la propria azione secondo gli indirizzi espressi dagli organi. Nel definire i propri obiettivi, l'Associazione opera in rapporto con i soci nel senso di potenziare ed estendere la rappresentanza, l'advocacy e le opportunità per i soci, senza discriminazione (leale collaborazione); di astenersi, se non richiesta, da iniziative e ambiti sovrapponibili a quelli normalmente propri dell'operatività dei soci (correttezza); di intervenire positivamente in tutti gli ambiti non raggiungibili dai singoli soci anche in forma aggregata (sussidiarietà).

Tutori in Rete riconosce il valore dell'agire in forma associata e supporta i soci nell'azione di aggregazione e strutturazione dei livelli territoriali di rappresentanza. L'associazione si impegna nel dar voce al proprio interno a tutti i territori, favorendo la nascita di gruppi ed associazioni di tutori. In questa prospettiva, l'Associazione può offrire supporto anche ai singoli tutori dei territori che non hanno ancora sviluppato una propria rappresentanza, anche operando per il tramite e con la collaborazione dei propri soci più prossimi al territorio non presidiato.

Art. 5 – Membri dell'Associazione

Sono soci dell'Associazione Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro (ex comma 2, art. 32 D.Lgs 117/17) che abbiano come scopo prevalente la tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati, della piena attuazione della "Legge Zampa" e successive modifiche e gli scopi del presente statuto.

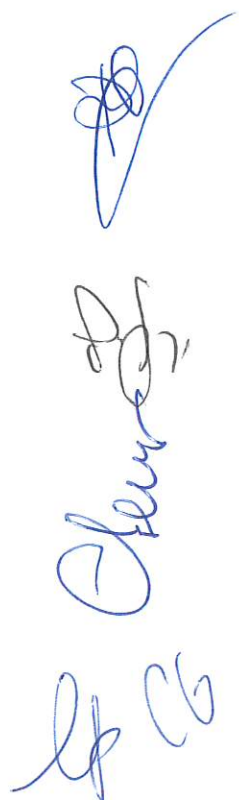
Sono altresì soci dell'Associazione i rappresentanti liberamente indicati dei coordinamenti e dei gruppi informali di tutori volontari che rispettino il principio di non discriminazione e le disposizioni di cui all'art. 23 del Codice del Terzo Settore («procedura di ammissione e carattere aperto»), in quanto applicabili. Le modalità di associazione e di rappresentanza dei coordinamenti e dei gruppi informali sono definite con apposito regolamento, applicando per quanto compatibili le stesse disposizioni previste per gli ETS.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Il numero degli aderenti è illimitato.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte del legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione o dal delegato del coordinamento o gruppo

The right margin of the page contains several handwritten marks in blue ink. At the top, there is a large, stylized signature. Below it, there are several sets of initials or smaller signatures, including one that appears to be 'DF' and another that looks like 'Gh'. At the bottom right, there are the initials 'lf' followed by 'CB'.

informale in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per scioglimento dell'organizzazione socia;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo: il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai legali rappresentanti o delegati;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi competenti.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo, che è l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede ogni organo dell'Associazione secondo la propria competenza.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato è rappresentato dal legale rappresentante o dal delegato; potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno $\frac{1}{3}$ dei membri del Consiglio direttivo o $\frac{1}{3}$ degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nei casi previsti dalla legge, elegge i membri dell'Organo di Controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti e modifica gli stessi;;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio direttivo;
- approva le linee di indirizzo dell'attività annuale proposte dal Consiglio direttivo;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole $\frac{2}{3}$ degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole di $50\%+1$ dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

È ammessa la partecipazione alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5, eletti dall'Assemblea dei soci che ne determina preliminarmente anche il numero effettivo per quella consiliatura.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono eleggibili per due mandati consecutivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva; il membro sostituito rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea provvede al rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente;
- cura le linee di indirizzo che determinano l'azione dell'Associazione, in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera su tutte le questioni non riservate dallo Statuto o dalla legge ad altri organi dell'Associazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti ad altri organi, cura la tenuta dei conti e predispone la proposta di bilancio o rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

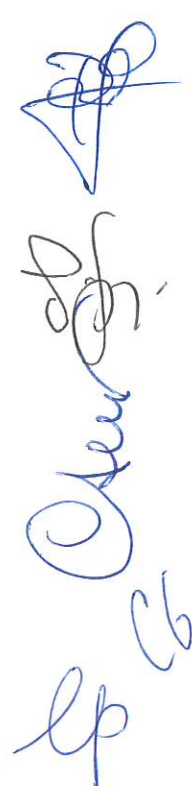
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo è convocato con comunicazione scritta in formato cartaceo e/o informatico, 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati nell'apposito libro.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top, followed by 'Dh.', 'Oster', and 'lp' with 'Cb' written vertically next to it.

È ammessa la partecipazione ai direttivi mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di detti organi, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione in conformità con le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se costituito, e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017 e s.m.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – Patrimonio, risorse economiche e bilancio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'S' and 'C' at the bottom.

statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D.Lgs. 117/17.

Art. 14 – Libri sociali

Sono libri obbligatori dell'Associazione:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, del Consiglio direttivo;
- d) il libro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 15 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione opera prevalentemente per il tramite dei volontari e delle persone aderenti agli Enti associati.

Art. 16 – Scioglimento

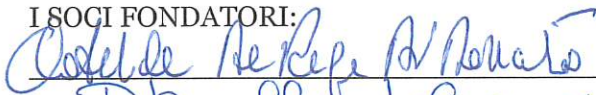
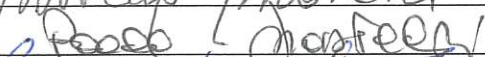
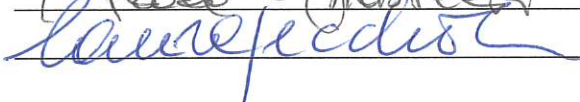
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e s.m..

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/17 e s. m., al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Approvato e sottoscritto in Bologna il 15 giugno 2023

I SOCI FONDATORI:

	(CLOTILDE DE REGE DI DONATO)
	(RITA GENTILE)
	(CECILIA GERBOTTO)
	(MARZIA MARCHI)
	(PAOLA MASTELLARI)
	(LAURA PECCHIOLI)

I SOCI FONDATORI PARTECIPANTI DA REMOTO ESPRIMONO IL PROPRIO
ASSENSO.